

All'[articolo 11](#):

al comma 1 è premesso il seguente:

«01. All'[articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#), dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-bis. I comuni individuati nell'[allegato 1 al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 1° agosto 2012, n. 122](#), e le unioni di comuni cui gli stessi aderiscono, per le annualità 2012 e 2013, sono autorizzati ad incrementare le risorse decentrate fino a un massimo del 5 per cento della spesa di personale, calcolata secondo i criteri applicati per l'attuazione dei [commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#). Le amministrazioni comunali nel determinare lo stanziamento integrativo devono in ogni caso assicurare il rispetto del patto di stabilità nonché delle disposizioni di cui al comma 7 dell'[articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), e successive modificazioni. Gli stanziamenti integrativi sono destinati a finanziare la remunerazione delle attività e delle prestazioni rese dal personale in relazione alla gestione dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici ed alla riorganizzazione della gestione ordinaria."»;

al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) è inserito il seguente:

«1-bis) all'articolo 2, comma 6, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Per gli anni 2012, 2013 e 2014, le risorse di cui al primo periodo, presenti nelle predette contabilità speciali, nonché i relativi utilizzi, eventualmente trasferite agli enti locali di cui all'articolo 1, comma 1, che provvedono, ai sensi del comma 5-bis del medesimo articolo 1, per conto dei Presidenti delle Regioni in qualità di commissari delegati, agli interventi di cui al presente decreto, non rilevano ai fini del patto di stabilità interno degli enti locali beneficiari."»;

al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 1-bis, primo periodo, dopo le parole: «siano assicurati criteri» sono inserite le seguenti: «di controllo,»;

al comma 1, lettera a), sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri:

«5-bis) all'articolo 7, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

"1-ter. È disposta l'esclusione dal patto di stabilità interno, per gli anni 2013 e 2014, delle spese sostenute dai comuni di cui all'articolo 1, comma 1, con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati ed imprese e puntualmente finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, per un importo massimo complessivo, per ciascun anno, di 10 milioni di euro. L'ammontare delle spese da escludere dal patto di stabilità interno ai sensi del periodo precedente è determinato dalla regione Emilia-Romagna nei limiti di 9 milioni di euro e dalle regioni Lombardia e Veneto nei limiti di 0,5 milioni di euro per ciascuna regione per ciascun anno. Le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e ai comuni interessati, entro il 30 giugno di ciascun anno, gli importi di cui al periodo precedente.";

5-ter) all'articolo 8, comma 7, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili già autorizzati alla data del 30 settembre 2012 accedono agli incentivi vigenti alla data del 6 giugno 2012, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2013"»;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Per i fabbricati rurali situati nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, come individuati dall'[articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 1° agosto 2012, n. 122](#), il termine di cui all'[articolo 13, comma 14-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), è prorogato al 31 maggio 2013. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica conseguenti all'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui all'[articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 dicembre 2008, n. 189](#), e successive modificazioni.

1-ter. All'[articolo 3, comma 9, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 1° agosto 2012, n. 122](#), le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi".

1-quater. Le disposizioni del [decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 1° agosto 2012, n. 122](#), si applicano integralmente anche al territorio del comune di Motteggiana. Conseguentemente, anche ai fini della migliore attuazione e della corretta interpretazione di quanto disposto dall'[articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 134](#), come modificato dal presente articolo, nell'[allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, è inserito, nell'elenco della provincia di Mantova, il seguente comune: "Motteggiana".»;

al comma 3, lettera a), le parole: «n. 285» sono sostituite dalle seguenti: «n. 185»;

dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Dopo l'[articolo 17 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 1° agosto 2012, n. 122](#), è inserito il seguente:

"Art. 17-bis (Disposizioni in materia di utilizzazione delle terre e rocce da scavo). - 1. Al fine di garantire l'attività di ricostruzione prevista all'articolo 3, nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, fermo restando il rispetto della disciplina di settore dell'Unione europea, non trovano applicazione, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, le disposizioni del regolamento di cui al [decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161](#), recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo.".

3-ter. All'[articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 134](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: "Motteggiana," è soppressa;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Le disposizioni previste dagli [articoli 2, 3, 10, 11 e 11-bis del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 1° agosto 2012, n. 122](#), e successive modificazioni, e dall'[articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#), si applicano alle imprese, ove risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ricadenti nei comuni di Argelato, Bastiglia, Campegine, Campogalliano, Castelfranco Emilia, Modena, Minerbio, Nonantola, Reggio Emilia e Castelvetro Piacentino. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica.";

c) al comma 2, dopo le parole: "comma 1" sono inserite le seguenti: "e al comma 1-bis".

3-quater. All'[articolo 67-octies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 134](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Possono altresì usufruire del credito di imposta di cui al comma 1 le imprese ubicate nei territori di cui all'[articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 1° agosto 2012, n. 122](#), che, pur non beneficiando dei contributi ai fini del risarcimento del danno, sono tenute al rispetto degli adempimenti di cui all'[articolo 3, comma 10, del medesimo decreto-legge n. 74 del 2012](#), per la realizzazione dei medesimi interventi.";

b) al comma 3, le parole: "di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1 e 1-bis".»;

ai commi 5 e 6, le parole: «16 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «20 dicembre 2012»;

dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Ai fini della migliore attuazione e della corretta interpretazione di quanto disposto dall'[articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 134](#), come modificato dal presente articolo, nell'[allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, sono inseriti, nell'elenco delle rispettive province, i seguenti comuni: "Ferrara"; "Mantova".»;

il comma 7 è sostituito dai seguenti:

«7. Fermo restando l'obbligo di versamento nei termini previsti, per il pagamento dei tributi, contributi e premi di cui al comma 6, nonché per gli altri importi dovuti dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013, i titolari di reddito di impresa che, limitatamente ai danni subiti in relazione alla attività di impresa, hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all'[articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 1° agosto 2012, n. 122](#), ovvero all'[articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#), in aggiunta ai predetti contributi, possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'[articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 74 del 2012](#), un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la società Cassa depositi e prestiti SpA e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 6.000 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del [decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 novembre 2003, n. 326](#), e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 18 ottobre 2012, sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'[articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#).

7-bis. Fermo restando che fra i titolari di reddito di impresa di cui al comma 7 già rientrano i titolari di reddito di impresa commerciale, il finanziamento di cui al predetto comma 7 può essere altresì chiesto ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito ivi previsti, previa integrazione della convenzione di cui al medesimo comma 7:

a) se dotati dei requisiti per accedere, limitatamente ai danni subiti in relazione alle attività dagli stessi rispettivamente svolte, ai contributi di cui all'[articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 1° agosto 2012, n. 122](#), ovvero all'[articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#), dai titolari di reddito di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole di cui all'[articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), e successive modificazioni, per il pagamento dei tributi, contributi e premi di cui al comma 6, nonché per gli altri importi dovuti dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013;

b) dai titolari di reddito di lavoro dipendente, proprietari di una unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie B, C, D, E e F della classificazione AeDES, per il pagamento dei tributi dovuti dal 16 dicembre 2012 al 30 giugno 2013.

7-ter. I soggetti di cui al comma 7-bis, lettere a) e b), per accedere al finanziamento di cui al comma 7 presentano ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma 7 la documentazione prevista dal comma 9. A questi fini, per i soggetti di cui al comma 7-bis, lettera a), l'autodichiarazione, nella parte riguardante la "ripresa piena dell'attività", si intende riferita alla loro attività di lavoro autonomo ovvero agricola; la stessa parte di autodichiarazione è omessa dai soggetti di cui al comma 7-bis, lettera b).

7-quater. Salvo quanto previsto dai commi 7-bis e 7-ter relativamente a tali commi, trovano in ogni caso applicazione le disposizioni di cui ai commi 7 e 8, nonché da 10 a 13 del presente articolo.»;

al comma 13, al primo periodo, la parola: «stimati» è sostituita dalla seguente: «valutati» e il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Ai sensi dell'[articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro provvede al monitoraggio degli oneri di cui al primo periodo. Nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni di cui al primo periodo, dovuti a variazioni dei tassi di interesse, alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio si provvede a valere sulle medesime risorse di cui al citato periodo.»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«13-bis. Nell'ambito degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica, avviati entro il 31 dicembre 2012, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, la presentazione da parte dell'affidatario della richiesta di subappalto di lavori di cui all'articolo 118 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), e successive modificazioni, unitamente alla documentazione ivi prevista, costituisce in ogni caso titolo sufficiente per l'ingresso del subappaltatore in cantiere e per l'avvio da parte di questo delle prestazioni oggetto di subaffidamento. È fatto salvo ogni successivo controllo della stazione appaltante in ordine alla sussistenza dei presupposti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. Le autorizzazioni al subappalto dei lavori realizzati o in corso di realizzazione hanno efficacia, in ogni caso, dalla data delle relative richieste.

13-ter. Al fine di garantire la corretta applicazione delle agevolazioni di cui all'[articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), e di cui all'[articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 134](#), le citate norme si interpretano nel senso che esse sono applicabili anche ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, beneficiari del contributo di cui all'[articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012, relativamente alla quota delle spese di ricostruzione sostenuta dai medesimi.

13-quater. Per i soggetti di cui all'[articolo 6, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 1° agosto 2012, n. 122](#), il decorso dei termini processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, continua a essere sospeso sino al 30 giugno 2013 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.».